

"Banca del Fucino S.p.A."

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La società per azioni denominata "Banca del Fucino S.p.A." è regolata dal presente Statuto.

1.2 La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale e Direzione Generale in Roma.

2.2 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali.

2.3 Il domicilio di ciascun Socio, Consigliere, Sindaco, nonché del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello diverso comunicato dal soggetto interessato.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e l'intermediazione

mobiliare.

4.2 Essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni in vigore, compresi, nei limiti e con i presupposti previsti dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di credito su pegno, nonché ogni altra attività e operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Essa potrà altresì svolgere, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni, servizi di investimento.

4.3 La Società inoltre potrà, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni, porre in essere ogni attività finanziaria consentita dalla legge ivi compresa quella di acquisto di crediti d'impresa.

4.4 La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario "Igea Banca" ai sensi dell'art. 61, co. 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Titolo II

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanziamenti -
Prestiti - Gradimento

Articolo 5 - Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di
232.265.497,06 (duecentotrentaduemilioniduecentosessanta

cinquemilaquattrocentonovantasette/06) suddiviso in n. 135.439.889 azioni, a cui non è attribuito valore nominale.

5.2 Gli Amministratori possono aumentare in una o più volte il capitale fino alla concorrenza, da intendersi comprensiva del sovrapprezzo, di € 350.000.000,00 (trecentocinquanta milioni/00) entro il 31/12/2025 mediante offerte riservate ad uno o più sottoscrittori predeterminati, anche non soci, per un corrispettivo totale di almeno € 100.000,00 per sottoscrittore e per offerte separate, con conseguente esclusione del diritto di opzione. L'aumento del capitale sociale oggetto di delega è da intendersi scindibile e comprensivo del sovrapprezzo. In relazione a ciascuna operazione di aumento del capitale sociale gli Amministratori valuteranno, conformemente alle vigenti Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, gli effetti dell'operazione stessa sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria attuale della Banca e determineranno il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto e sulla scorta di apposita relazione di primaria società di revisione acquisita o aggiornata con cadenza semestrale o con le tempistiche ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione.

5.3 Gli Amministratori possono emettere, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, entro e non oltre il 31/12/2022, in una o più volte, sino all'occorrenza di euro 20.000.000,00

(ventimilioni/00), obbligazioni subordinate convertibili in azioni ordinarie della Società mediante offerte riservate ad uno o più sottoscrittori predeterminati, anche non soci, per un corrispettivo totale di almeno € 100.000,00 per sottoscrittore e per offerte separate, con conseguente esclusione del diritto di opzione e con conseguente aumento di capitale sociale a servizio della conversione per un controvalore complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, fino ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. In relazione a ciascuna operazione di emissione di obbligazioni subordinate convertibili in azioni ordinarie della Società gli Amministratori valuteranno, conformemente alle vigenti Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, gli effetti dell'operazione stessa sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria attuale della Banca e determineranno: il rapporto di cambio in base al valore del patrimonio netto e sulla scorta di apposita relazione di primaria società di revisione, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di cambio, il regolamento delle obbligazioni convertibili, l'entità della cedola da attribuire agli strumenti, la durata, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.

Articolo 6 - Azioni

6.1 Le azioni, ai sensi dell'art. 2346 del codice civile, non sono emesse, nè rappresentate da titoli azionari (i.e. "dematerializzate"), e sono indivisibili. La qualità di azionista implica, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

Articolo 7 - Legami rilevanti tra soci per il computo della partecipazione detenuta

7.1. Considerati gli obblighi di preventiva comunicazione e/o di autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza in ordine alle partecipazioni significative, dirette o indirette, dei soci al capitale sociale della Banca di cui agli artt. 19 e ss. del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e finanziaria ed allo scopo di assicurare il legittimo esercizio del diritto di voto in Assemblea, assumono rilevanza le situazioni di collegamento e di controllo intercorrenti tra gli azionisti come disciplinati dal presente articolo.

7.2 Ai fini del collegamento rileva la sussistenza, con riferimento alle persone fisiche, di vincoli familiari, associativi o di altra natura; qualora nel gruppo rientrano persone giuridiche, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo alla controllante, persona fisica o giuridica, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'art. 2359, terzo comma, Codice Civile.

7.3 Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'art. 23, secondo comma del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia.

7.4 Ai fini delle presenti disposizioni si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare.

7.5 Qualora sussista taluna delle circostanze di cui ai commi precedenti, i gruppi di soci, a qualsiasi titolo connessi, ne danno preventiva comunicazione all'apertura dei lavori assembleari, fermo restando il rigoroso rispetto e l'assolvimento, da parte dei medesimi, degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza come richiamati al comma 1 del presente articolo.

7.6 In caso di violazione delle disposizioni che precedono, ivi incluso il mancato adempimento degli obblighi di preventiva comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, il diritto di voto è sospeso, ovvero la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato

il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Articolo 8 - Obbligazioni e Finanziamenti

8.1 La Società può emettere obbligazioni.

8.2 La Società può acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei Soci è libera.

Articolo 9 - Prelazione

9.1 Esclusi i trasferimenti mortis causa, gli azionisti hanno diritto di prelazione nel caso di trasferimento di azioni, di diritti di opzione o di prelazione o di buoni frazionari, di usufrutto sugli stessi.

9.2 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio che comporti, in via diretta o indiretta, la mutazione della titolarità delle azioni ovvero il mutamento del soggetto legittimato all'esercizio dei diritti inerenti l'azione, amministrativi e/o patrimoniali.

9.3 In via meramente esemplificativa si indicano, come rientranti nell'ambito delle ipotesi di modificazione della titolarità assoggettate a prelazione, i contratti di vendita, di permuta, di conferimento, la dazione in pagamento, il conferimento del mandato fiduciario, la donazione, la costituzione d'usufrutto, la costituzione di pegno etc.

9.4 Restano sottratti alla prelazione esclusivamente i trasferimenti a titolo gratuito a favore del coniuge e di ascendenti e discendenti in linea retta.

9.5 Qualora gli azionisti interessati all'esercizio della prelazione siano più d'uno, si farà luogo, ove del caso, al riparto fra essi in proporzione della loro partecipazione azionaria.

Articolo 10 - Modalità di alienazione delle azioni

10.1 L'intestatario di azioni o il titolare di diritti di opzione o di prelazione o di buoni frazionari e di usufrutto che intenda alienare tali azioni o diritti o buoni deve offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci, comunicando l'offerta con la quantità, il corrispettivo per l'alienazione (qualora non sia previsto un corrispettivo ovvero non sia previsto un corrispettivo in denaro, l'indicazione del controvalore in denaro delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento: controvalore) e le generalità dell'acquirente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro quindici giorni, cura di avvisare gli altri Soci mediante pubblicazione dell'offerta nella bacheca posta nei locali della Società.

10.2 I Soci interessati devono, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione che intendono esercitare la prelazione alle condizioni indicate.

10.3 Se i Soci sono interessati, la prelazione sarà esercitata da ciascuno in proporzione alle azioni possedute, con diritto di accrescimento nell'ipotesi in cui solo alcuni Soci esercitino la prelazione.

10.4 Qualsiasi atto posto in essere in violazione del presente Articolo 10 non avrà effetto nei confronti della Banca e degli altri Soci e nessun diritto o potere previsto dal presente Statuto potrà essere trasferito a soggetti terzi in forza di tale atto. In particolare, i trasferimenti di titoli eseguiti in violazione del presente Articolo 10 non sono opponibili alla Banca e colui che abbia acquistato azioni della Banca non potrà essere iscritto nel Libro Soci.

10.5 Nell'ipotesi in cui, per la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione uno dei Soci contestasse il controvalore e non venisse raggiunto l'accordo su tale controvalore, questo verrà stabilito da un arbitratore nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Roma.

10.6 La determinazione del controvalore da parte dell'arbitratore sarà vincolante per le parti.

10.7 Il socio cedente potrà cedere liberamente a terzi solo le azioni e i diritti non optati entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento di offerta. Il trasferimento delle azioni può avvenire anche a norma dell'art. 2355, ultimo comma, del codice civile e delle leggi speciali applicabili

alla tipologia di strumenti finanziari della specie.

10.8 Ove l'azionista manifestasse l'intenzione di non procedere più alla cessione, oppure trascorsi i sessanta giorni dal termine indicato nel precedente punto senza che la vendita sia stata da lui effettivamente perfezionata nei confronti della Società, oppure venendo da lui ridotto in qualunque tempo il prezzo richiesto e/o aumentato il numero delle azioni o dei diritti o buoni posti in vendita ovvero muti l'identità del cessionario, la procedura di cui al presente articolo deve essere ripetuta e ne devono essere rispettati nuovamente i termini, e così di seguito.

Titolo III

Organi sociali

Articolo 11 - Organi sociali

11.1 Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) l'Amministratore Delegato, e/o il Direttore Generale. La contemporanea presenza dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale è ammessa solo nel caso in cui le due cariche siano cumulate in capo alla stessa persona;
- d) il Collegio Sindacale.

Titolo IV

Assemblea

Articolo 12 - Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

12.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso;

b) la nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo Presidente;

c) la determinazione del compenso spettante agli organi da essa nominati;

d) la deliberazione sulla responsabilità dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e dei Direttori generali, qualora presenti;

e) la deliberazione di approvazione del bilancio e quella sulla distribuzione degli utili;

f) la nomina del revisore legale;

g) l'approvazione: (i) delle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, ove nominato, del Collegio Sindacale e del restante personale; (ii) dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (ad esempio stock option); (iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata

del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

12.3 Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, assume le seguenti deliberazioni:

a) approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione anche relative ai collaboratori della Società non legati ad essa da rapporto di lavoro subordinato;

b) autorizzazione al compimento di operazioni con parti correlate sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure adottate dalla Società conformemente alla disciplina vigente. La regolamentazione interna può prevedere che in casi di urgenza gli iter procedurali dalla medesima disciplinati siano in tutto o in parte disapplicati, fermo restando che la sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte; in caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa dell'Organo con funzione di gestione o di supervisione strategica, gli altri Organi (con funzione di supervisione strategica, di gestione o controllo) devono essere informati delle ragioni di urgenza

prima del compimento dell'operazione. Ove taluno di detti Organi, nonché gli Amministratori Indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri Organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea. Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, la regolamentazione interna può prevedere che vi siano flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio sulle operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi;

c) approvazione e modifica del regolamento dei lavori assembleari.

12.4 L'Assemblea ordinaria può altresì nominare un "Presidente Onorario". Al Presidente Onorario, eventualmente nominato, non è attribuito alcun compenso. Egli può essere invitato a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, ai Consigli di Amministrazione in ogni caso senza diritto di voto.

12.5 Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

13.2 L'Assemblea ordinaria deve tenersi almeno una volta all'anno, centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. Gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

13.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale.

13.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

13.5 L'Assemblea viene convocata mediante avviso:

- pubblicato, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, nei quotidiani: "II Corriere della Sera" e "II Messaggero"

ovvero, alternativamente,

- comunicato ai Soci con telegramma o fax o e-mail o lettera

raccomandata consegnata a mano o a mezzo di servizio postale, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data di celebrazione della prima convocazione dell'Assemblea.

13.6 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Articolo 14 - Assemblee in seconda convocazione

14.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data in seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea in prima convocazione.

14.2 L'Assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Articolo 15 - Assemblea totalitaria

15.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale.

15.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi

alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

15.3 In questi casi l'Assemblea può essere aggiornata a non oltre tre giorni lavorativi consecutivi successivi, considerandosi già regolarmente costituita.

15.4 Deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 16 - Costituzione

16.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti.

16.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Articolo 17 - Deliberazioni assembleari

17.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze di legge.

17.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte in modo palese.

Articolo 18 - Diritto di intervento e diritto di voto

18.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto ad un voto.

18.2 L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche avvalendosi di mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;

b) sia consentito al Presidente dell'Assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante;

e) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

18.3 Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente

dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

18.4 I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con delega conferita anche a persona non azionista, secondo le prescrizioni e nei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 19 - Computo del quorum

19.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

19.2 Si considerano presenti tutti i soci iscritti nel Libro Soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente dell'Assemblea.

19.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma il voto inerente le dette azioni non potrà essere esercitato.

19.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

19.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà

tenersi in seconda convocazione.

19.6 Per la trattazione di nuovi argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea.

19.7 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'Assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'Assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

19.8 Quando la legge richiede il consenso di tutti i Soci l'Assemblea è regolarmente costituita solo con la presenza (in proprio o per delega) di tutti i Soci e le delibere debbono essere prese all'unanimità.

19.9 Quando la legge richiede il consenso di determinati Soci, l'Assemblea è validamente costituita solo con la presenza di tali Soci. Il consenso di tali Soci deve essere constatato mediante il voto espresso nelle modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto. I quorum costitutivi e deliberativi restano invariati, tuttavia la delibera è approvata solo se nessuno dei Soci il cui consenso è richiesto dalla legge, voti contro la delibera o si astenga dal votare.

19.10 Nei casi in cui la legge richiede che non sussista il voto contrario di una minoranza qualificata del capitale sociale, ciò costituisce condizione di efficacia della delibera e non determina una variazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

Articolo 20 - Rinvio dell'Assemblea

20.1 I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 21 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbali

21.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in assenza di questi della persona designata dagli intervenuti.

21.2 Il Presidente dell'Assemblea propone all'Assemblea come segretario per l'elezione anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

21.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni, degli esiti di tali accertamenti dovrà essere dato conto nel verbale.

21.4 Per quanto concerne la disponibilità dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza

assoluta degli aventi diritto al voto.

21.5 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario o dal Notaio.

21.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro e si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 22 - Assemblee speciali

22.1 Nel caso siano emessi strumenti finanziari ai quali sono conferiti diritti amministrativi, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea speciale di appartenenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2376 del codice civile.

22.2 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee degli

obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi.

22.3 L'Assemblea Speciale:

a) nomina e revoca il rappresentante comune, se previsto, ed il proprio Presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società;

b) approva o rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi;

c) delibera sulle proposte relative a procedure concorsuali ove di competenza;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

22.4 La convocazione della Assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.

22.5 La società, per le obbligazioni e per gli strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, da essa eventualmente posseduti, non può partecipare all'Assemblea speciale.

22.6 Le delibere dell'Assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379, del codice civile.

22.7 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418, del codice civile.

Titolo V

Consiglio di Amministrazione

Articolo 23 - Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione

23.1 La gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2446, del codice civile, delibera la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale medesimo.

23.3 Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario e le determinazioni dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Articolo 24 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

24.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito, su designazione dell'Assemblea ordinaria, da un numero di componenti compreso tra un minimo di nove e un massimo di tredici. Il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale e, all'esito del processo di nomina, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna e dalle norme di settore pro tempore vigenti, pone in essere le verifiche e adotta le misure atte ad assicurare la rispondenza della composizione effettiva a quella ritenuta ex ante ottimale.

24.2 Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa di settore. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni eventualmente più restrittive di cui alla normativa pro tempore vigente, non possono essere considerati amministratori indipendenti:

a) coloro che da soli o di concerto, siano titolari direttamente o indirettamente, di una partecipazione qualificata nella Società o siano comunque in grado di esercitare sulla stessa il controllo o l'influenza notevole sulla gestione;

b) coloro che, in società controllate dalla Società, in società in grado di esercitare sulla Società stessa il controllo anche congiunto o una influenza notevole ai sensi di

legge o che detengano nella Società una partecipazione qualificata: i) rivestono o hanno rivestito nei due esercizi precedenti la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore con incarichi esecutivi o Direttore Generale; ii) hanno ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici anni incarichi di direzione, amministrazione e controllo;

c) coloro che hanno ricoperto nella Società negli ultimi due anni l'incarico di Amministratore esecutivo o di Direttore Generale o l'incarico di consigliere di amministrazione o di Dirigente con responsabilità strategiche per nove anni negli ultimi dodici anni o che ricoprono l'incarico di consigliere indipendente in altre società del gruppo bancario che non siano controllate, direttamente o indirettamente, in via totalitaria dalla Società;

d) Coloro che intrattengono o hanno intrattenuto, direttamente o indirettamente, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria o patrimoniale tali da comprometterne l'indipendenza con la Società, i soggetti in grado di esercitare sulla Società stessa il controllo anche congiunto ovvero tramite patti parasociali o le società controllate, nonché con i rispettivi amministratori con incarichi esecutivi, Direttori Generali e Presidenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione;

e) coloro che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi due anni uno più incarichi in enti pubblici individuati dalla normativa di settore quando ricorrono condizioni atte a minarne l'indipendenza;

f) coloro che rivestono la qualifica di Amministratore esecutivo in eventuali società nelle quali un Amministratore esecutivo della Società ricopra la carica di Amministratore;

g) coloro che abbiano stretti legami familiari come definiti dalla normativa di settore: i) con le persone fisiche che si trovino in una delle situazioni di cui ai precedenti alinea e che quindi non potrebbero assumere l'incarico di consiglieri indipendenti della Società, ii) con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con l'Amministratore delegato o con il Direttore Generale della Società; iii) con i responsabili delle funzioni di controllo interno della società o con il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società.

24.3 Il venir meno dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza degli amministratori indipendenti dalla carica di amministratore indipendente e, qualora non risulti rispettato il requisito quantitativo di cui all'art. 24.2, la decadenza dalla carica di amministratore. In questo caso, come in ogni caso in cui un amministratore indipendente cessi dalla carica, questi dovrà essere sostituito da altro amministratore che possieda i medesimi requisiti.

24.4 Fermi restando i limiti all'assunzioni di cariche analoghe in imprese concorrenti come disciplinati dalla normativa di settore pro tempore vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza di giudizio, correttezza, competenza, professionalità, disponibilità di tempo prescritti dalla regolamentazione interna ed esterna di riferimento. Tali requisiti devono essere comprovati dalla documentazione di supporto e da curriculum vitae da acquisire a cura del Consiglio di Amministrazione in carica e da rendere da questo disponibili per la consultazione, almeno cinque giorni prima della data della prima convocazione assembleare finalizzata alla nomina, secondo le modalità individuate dall'art. 25.3 dello Statuto.

Articolo 25 - Nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione

25.1 Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono in concomitanza con la riunione dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

25.2 La nomina e la revoca e la determinazione del compenso dei componenti spettano all'Assemblea ordinaria.

25.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di

Amministrazione, nelle quali i candidati, in numero non inferiore al numero di consiglieri previsto dallo Statuto, devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve includere, in conformità con la vigente disciplina legale nonché con quella elaborata dalla Società in via di autoregolamentazione: (i) un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quello stabilito dalla regolamentazione protempore vigente e (ii) almeno un quarto dei candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui al precedente art. 24, comma 2, dello statuto. I candidati inclusi in ciascuna lista devono inoltre, complessivamente, rispettare la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione considerata ex ante ottimale, come identificata nella disciplina elaborata dalla Società in via di autoregolamentazione.

Più requisiti possono coesistere in capo a un medesimo candidato.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima dalla data di celebrazione della prima convocazione dell'Assemblea ordinaria. La Lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata con le stesse modalità previste per il deposito delle liste degli azionisti almeno dieci giorni prima dalla data di celebrazione della prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Hanno diritto di presentare le liste:

- i) il Consiglio di Amministrazione;
- ii) gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste devono presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per il deposito stesso, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono inoltre depositarsi presso la sede della Società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale nonché da quella elaborata da parte della Società, in via di autoregolamentazione; (ii) le dichiarazioni di almeno un quarto dei candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui al precedente

art. 24, comma 2, dello statuto; (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare, i candidati devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore e di non ricoprire cariche analoghe in imprese concorrenti secondo quanto previsto dalla normativa protempore vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non possono essere votate.

Ogni avente diritto al voto può presentare e votare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi (lista di maggioranza) vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, sette dei nove Amministratori da eleggere (o nove degli undici; undici dei tredici, a seconda del numero complessivo di amministratori da effettivamente eleggere);

b) i restanti Amministratori da eleggere sono tratti dalla lista che sia risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (lista di minoranza). In

particolare, questi Amministratori sono tratti dalla lista di minoranza in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella medesima lista, a condizione che i candidati che di volta in volta vengono in considerazione siano dotati di curriculum vitae e caratteristiche non incompatibili con quelli dei candidati tratti dalla lista di maggioranza.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; qualora anche applicando i predetti criteri di sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in

cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando in ogni caso, la presenza di amministratori indipendenti in misura non inferiore a un quarto dei componenti il CdA, l'equilibrio tra generi, nonché il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina legale e da quella elaborata dalla società in via di autoregolamentazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ordinaria contestualmente all'adozione della delibera di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione tratti dalla lista di maggioranza che siano in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri due Vice Presidenti.

25.4 I due Vice Presidenti subentrano al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in ordine di anzianità nella carica e, in subordine, in ordine di anzianità anagrafica.

25.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

25.6 Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, cessa l'intero Consiglio. L'Assemblea provvede senza indugio alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

25.7 Al verificarsi delle circostanze previste dalla normativa pro tempore vigente e in applicazione della stessa si determinerà la sospensione e/o la decadenza dall'incarico di Amministratore. In caso di revoca e/o decadenza si provvede alla sostituzione dell'Amministratore secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa di settore.

25.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386, del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

(i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che i sostituti devono possedere i requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dagli Amministratori cessati e che, qualora con la cessazione degli Amministratori non venga adeguatamente rispettato un equilibrio tra generi, i sostituti devono appartenere allo stesso genere degli Amministratori cessati; l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque per qualsiasi ragione non sia possibile

il rispetto di quanto previsto al precedente punto (i), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procedono alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti in misura non inferiore a un quarto, l'equilibrio tra generi, nonché il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina legale e da quella elaborata dalla Società in via di autoregolamentazione.

Articolo 26 - Organi delegati

26.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile e del precedente articolo del presente Statuto, parte delle proprie attribuzioni a un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, e/o a un Direttore Generale nominato dal medesimo Consiglio, determinandone i poteri. I ruoli di Amministratore Delegato e di Direttore Generale possono coesistere solo nel caso in cui le due cariche vengano conferite ad una medesima persona. All'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. La specifica disciplina delle competenze dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale è contenuta in un Regolamento Interno approvato dal Consiglio di amministrazione.

26.2 Il Consiglio di Amministrazione, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

26.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

26.4 Non possono essere delegate le competenze di cui all'art. 2381, comma 4, del codice civile, ovvero quelle altresì non delegabili ai sensi della normativa di settore pro tempore vigente.

26.5 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e sono tenuti, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque almeno ogni sei mesi, a riferire al Consiglio sul loro operato.

26.6 Il Consiglio può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad altri suoi membri.

26.7 Al verificarsi delle circostanze previste dalla normativa pro tempore vigente e in applicazione della stessa si determinerà la sospensione e/o la decadenza dall'incarico di Amministratore Delegato e/o Direttore Generale.

Articolo 27 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

27.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il

Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

27.2 La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Consigliere con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

27.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e della maggioranza dei componenti del Collegio dei Sindaci.

27.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per video conferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;

d) sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

27.5 Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

27.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente dell'organo ovvero dal Vice Presidente più anziano.

27.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 28 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

28.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto.

28.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

- a) la definizione e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, ivi incluse le determinazioni in ordine all'adozione di idonei presidi per la prevenzione dei conflitti d'interessi;
- b) la definizione del complessivo assetto del sistema dei controlli interni e l'adozione delle politiche di gestione del rischio latamente intese, nonché l'esercizio delle ulteriori prerogative attribuite alla competenza esclusiva dell'Organo in ordine a tale comparto ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza pro tempore vigenti;
- c) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, anche su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, comprensiva, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza pro tempore vigenti, dell'esercizio delle connesse prerogative funzionali a dare attuazione al piano medesimo, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce e alla decisione di attivare le misure ivi previste;
- d) la definizione dell'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;
- e) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione, nonché la valutazione del generale andamento della gestione;
- f) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- g) la fusione per incorporazione di società nei casi previsti

dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

h) la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506 ter del Codice Civile;

i) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

l) l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della Società;

m) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende comportanti investimenti o disinvestimenti che superino il 5% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società e comunque l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche come definite dalla normativa di settore, fermo restando di quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;

n) le decisioni concernenti le strutture organizzative della società ed i relativi regolamenti che, secondo i criteri determinati per regolamento dal Consiglio di Amministrazione, rivestono carattere di rilevanza;

o) la costituzione di comitati interni agli organi aziendali;

p) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze;

q) la nomina e la revoca del Direttore Generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche della società, nonché del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di controllo dei rischi e del responsabile della funzione di conformità;

r) la composizione e la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;

s) la definizione delle regole di condotta professionale per il personale della Banca, anche tramite l'adozione di un codice etico o strumenti analoghi volti anche a promuovere la diversità e l'inclusività.

28.4 Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e dalle Società controllate e sulle loro operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Articolo 29 - Deliberazioni e Verbali del Consiglio di Amministrazione

29.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, il cui contenuto deve riportare il processo di formazione delle determinazioni dell'Organo, ricostruendo il dibattito consiliare e le posizioni espresse dai partecipanti. Gli estratti del verbale, analogamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario fanno piena

prova.

Articolo 30 - Rappresentanza della Società

30.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi in giudizio.

30.2 La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale nei limiti dei poteri a questi attribuiti.

30.3 Il Presidente e l'Amministratore Delegato (ovvero il Direttore Generale) possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Titolo VI

Collegio Sindacale

Articolo 31 - Composizione e funzionamento

31.1 Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti.

31.2 Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dalla carica di Sindaco:

- a) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di idoneità ai sensi del codice civile e del d.lgs. n. 385/1993 e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti. Restano fermi i limiti all'assunzioni di cariche analoghe in imprese

concorrenti come disciplinati dalla normativa di settore pro tempore vigente.

31.3 La sussistenza di un'ipotesi di cui al comma precedente, determina la decadenza del Sindaco dalla carica secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa di settore. L'Assemblea ordinaria in tal caso provvede senza indugio alla sostituzione. Nelle more il Collegio Sindacale continua ad operare in conformità a quanto disposto dalla legge.

31.4 In conformità all'art. 2400, comma 2, del codice civile, i Sindaci possono essere revocati solo con deliberazione dell'Assemblea ordinaria e solo in presenza di giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

31.5 Il numero dei componenti del Collegio Sindacale appartenente al genere meno rappresentato deve essere almeno pari a quello stabilito dalla regolamentazione pro tempore vigente. In ogni caso i Sindaci devono dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico sulla base dei criteri stabiliti dalle disposizioni di settore anche con riguardo al limite al cumulo degli incarichi, ove applicabile.

31.6 I Sindaci restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili; la cessazione dalla carica per scadenza del termine di durata ha, comunque, effetto dal momento in cui il Collegio sia stato ricostituito.

31.7 Il Collegio Sindacale si riunisce ogni qualvolta occorra

e, comunque, almeno ogni tre mesi su iniziativa del Presidente. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.

31.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione.

31.9 I Verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il proprio dissenso. Nel Verbale dovrà essere illustrato il processo di formazione delle deliberazioni adottate, dando conto delle motivazioni alla base delle stesse.

Articolo 32 - Doveri del Collegio Sindacale

32.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della Banca, sul rispetto dei principi di correttezza nella amministrazione della Società, sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dalle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, agendo in stretto coordinamento con l'organo di controllo delle altre componenti del gruppo.

32.2 Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 1settembre 1993, n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a

conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

32.3 Il Collegio Sindacale vigila sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali e sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

32.4 Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli nonché l'adeguato coordinamento delle stesse, ivi compreso il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e promuove, se del caso, gli opportuni interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate. A tal fine il Collegio Sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

32.5 Il Collegio Sindacale collabora con le funzioni di controllo interno per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari ed esprime un parere in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno. Il Collegio Sindacale si avvale dei flussi informativi e delle relazioni provenienti

dalle funzioni e dalle strutture di controllo interno. I Sindaci possono, nello svolgimento delle verifiche, avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale deve essere sentito per la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni.

32.6 Il Collegio Sindacale vigila sull'adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

32.7 Il Collegio Sindacale verifica ed approfondisce le cause ed i rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali e delle lacune degli assetti organizzativi e contabili; verifica il rispetto della regolamentazione degli assetti organizzativi e contabili; verifica il rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse; segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate; richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica l'efficacia; vigila sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate.

32.8 Il Collegio Sindacale vigila su ogni altro atto o fatto

previsto dalla legge.

Titolo VII

Revisione legale

Articolo 33 - La revisione legale

33.1 Il revisore incaricato del controllo contabile:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

33.2 L'attività di controllo contabile è documentata in un apposito libro conservato presso la sede della Società.

33.3 L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

33.4 Il revisore contabile deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies del codice civile. In difetto esso è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la

nomina di un nuovo revisore.

33.5 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere riconfermato.

Titolo VIII

Esercizio sociale - Utili

Articolo 34 - Esercizio sociale

34.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del codice civile.

Articolo 35 - Utili

35.1 Gli utili netti sono così destinati:

- a) 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

Titolo IX

Recesso

Articolo 36 - Recesso

36.1 L'Azionista può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Civile.

36.2 E' escluso il diritto di recesso in caso di deliberazioni

aventi ad oggetto la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

36.3 Il procedimento di liquidazione delle azioni dell'azionista recedente è regolato sulla base del disposto dell'art. 2437-quater del Codice Civile.

Titolo X

Clausole finali

Articolo 37 - Scioglimento

37.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 38 - Clausola compromissoria

38.1 Nel caso dovessero insorgere controversie fra i soci ovvero fra i soci e la Società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le stesse saranno devolute, con esclusione della competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, alla cognizione di un Collegio Arbitrale da tre membri dei quali uno avrà funzioni di Presidente e ne coordinerà i lavori.

38.2 L'accesso delle parti all'Arbitrato sarà comunque subordinato all'esperimento di un tentativo di composizione bonaria della controversia.

38.3 Il tentativo di conciliazione sarà esperito da un professionista di chiara fama che abbia le specifiche competenze inerenti al problema che forma oggetto della controversia.

38.4 Il professionista dovrà essere nominato di comune accordo fra le parti e potrà accedere alla documentazione necessaria e formulare alle stesse parti proposte transattive.

38.5 Il tentativo di conciliazione sarà introdotto mediante invio di lettera raccomandata a.r. al professionista designato. La lettera dovrà portare il conferimento dell'incarico e specificare l'oggetto della controversia.

38.6 In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, l'accordo raggiunto dovrà essere consacrato in un documento e sottoscritto dalle parti.

38.7 Ove, entro il termine improrogabile di trenta giorni dall'introduzione del tentativo di conciliazione, non si raggiungesse e sottoscrivesse un accordo ai sensi dei capoversi precedenti di questo articolo, le parti potranno introdurre un giudizio arbitrale in conformità a quanto di seguito previsto.

38.8 Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente e previa audizione di tutte le parti e dei componenti degli organi sociali.

38.9 Il Presidente del Tribunale di Roma designerà altresì il

Presidente del Collegio Arbitrale il quale avrà il compito di coordinare e dirigere i lavori Collegio stesso.

38.10 Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e senza obbligo di rispetto delle norme del rito civile entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento e cioè dall'accettazione dell'ultimo degli arbitri nominati.

Articolo 39 - Disposizioni di legge

39.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.